Chiarimenti sull'indennità "una tantum" di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l'indennità di 200 euro *ex* art. 31 del Dl 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un **flusso regolarizzativo** sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il **30 dicembre** 2022.
La precisazione arriva dall'Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull'indennità **una tantum** di **200 euro** di luglio 2022 introdotta dall'art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l'Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un **fac simile** di dichiarazione per richiedere l'indennità di 150 euro *ex* art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l'Inps ricorda che l'indennità una tantum di 200 euro *ex* art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti **azzerata** in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

- l'**aspettativa sindacale** *ex* L. 300/70;
- la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'**obbligo vaccinale** (prevista dall'art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);

- le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai **CCNL di settore**.

L'Inps specifica inoltre che l'indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero dello 0,8% (*ex* art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un **abbattimento totale** della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Sul punto, l'Istituto richiama l'art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l'art. 4 comma 3-*bis* della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica **agevolazione contributiva**, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l'Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l'indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l'abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle **fattispecie sopra richiamate** ovvero per **motivi gestionali** determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro **agricoli**, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l'elemento "TipoRetribuzione" con il "CodiceRetribuzione" "9", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il **30 novembre 2022**.

In merito all'indennità di **150 euro** di novembre 2022 di cui

all’art. 18 del Dl 144/2022 – come accaduto già in relazione all’indennità di 200 euro – come anticipato l’Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l’erogazione dell’indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile – precisa l’Istituto di previdenza – costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e **non vincolante**.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di **non** essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

- non essere titolare di uno o più **trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
- non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del **reddito di cittadinanza** (comma 16).

Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a **1.538 euro**, non titolarità dei trattamenti di cui all’art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022.
(MF/ms)